

LEGGE DI BILANCIO 2022

PRINCIPALI NOVITA'

La presente informativa illustra le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio per l'anno 2022 – Legge 30.12.2021 n. 234.

SOMMARIO

1. Riduzione imposte sul reddito delle persone fisiche	2
2. Abrogazione IRAP per imprese individuali e professionisti	2
3. Credito d'imposta investimenti 4.0	2
4. Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo	3
5. Detrazioni per lavori edili	3
6. Proroga detrazione "bonus mobili"	4
7. Proroga Sismabonus	4
8. Proroga interventi risparmio energetico	4
9. Proroga Superbonus 110%	4
10. Detrazione barriere architettoniche	6
11. Proroga "Bonus Facciate"	6
12. Proroga "Bonus Verde"	6
13. Bonus colonne ricarica veicoli elettrici	7
14. Sconto sul corrispettivo o cessione del credito	7
15. Detrazione IRPEF per giovani inquilini	7
16. Aumento limite crediti fiscali compensabili o rimborsabili	8
17. Nuovi termini di pagamento cartelle esattoriali	8
18. Proroga agevolazioni acquisto prima casa under 36	9
19. Misure di sostegno finanziario alle imprese	9
20. Legge Sabatini	10
21. Imprenditoria femminile	10

1. RIDUZIONE IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Viene prevista una riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche, in particolare mediante la rimodulazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote applicabili come di seguito evidenziato.

I nuovi scaglioni di imposta sono:

- fino a 15.000,00 euro □ 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro □ 25%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro □ 35%;
- oltre 50.000,00 euro □ 43%.

In precedenza, invece, gli scaglioni erano così articolati:

- fino a 15.000,00 euro □ 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro □ 27%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro □ 38%;
- oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro □ 41%;
- oltre 75.000,00 euro □ 43%.

Le nuove disposizioni si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022.

2. ABROGAZIONE IRAP PER IMPRESE INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI

A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP non è più dovuta da:

- Imprese individuali;
- Professionisti.

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta: spa, srl, snc, sas, studi associati, enti non commerciali.

3. CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI 4.0

Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0", con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

Credito d'imposta per i beni materiali "4.0"

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0", il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Credito d'imposta per i beni immateriali "4.0"

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0" è riconosciuto:

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

4. CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

In particolare:

- il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;
- il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d'imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
- per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:
 - per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;
 - per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;
 - per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.

5. DETRAZIONI PER LAVORI EDILIZI

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

6. PROROGA DETRAZIONE “BONUS MOBILI”

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. “bonus mobili” pari al 50%.

Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2021.

Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:

- 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;
- 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

7. PROROGA SISMABONUS

Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus relativamente a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili aventi i requisiti previsti.

8. PROROGA INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater¹ dell’art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus.

9. PROROGA SUPERBONUS 110%

Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, è stato stabilito un nuovo termine finale:

- al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:

- da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l'edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);
- da persone fisiche, su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. "interventi trainati");
- da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
- al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed "enti equivalenti" (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;
- al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari "indipendenti e autonome", o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi "trainanti" ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare:

- nella previsione della **obbligatorietà del visto di conformità**, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell'imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella "precompilata" dall'Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d'imposta che gli presta assistenza fiscale;
- nell'introduzione tramite apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, di **valori massimi "per talune tipologie di beni"** ai fini dell'attestabilità della congruità delle spese sostenute;
- nella specificazione che i **prezzari** individuati dal DM 6.8.2020 "Requisiti" (ossia i prezzari regionali e i prezzari DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell'attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il "semplice" sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per quelle sostenute per interventi

di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).

10. DETRAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione, in particolare:

- spetta nella misura del 75%;
- spetta per le spese documentate sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022;
- deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.

La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.

Anche questo nuovo bonus edilizio viene ricompreso nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.

11. PROROGA “BONUS FACCIATE”

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, **ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.**

12. PROROGA “BONUS VERDE”

È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “bonus verde”.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:

- per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2024;
- fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

13. BONUS COLONNE RICARICA VEICOLI ELETTRICI

In relazione al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici non è prevista alcuna proroga del termine finale.

Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo bonus soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l'intervento "trainato" nel superbonus 110%.

14. SCONTO SUL CORRISPETTIVO O CESSIONE DEL CREDITO

Con riguardo alla disciplina dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito, viene previsto:

- la proroga della finestra temporale in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;
- l'ampliamento del novero delle detrazioni "edilizie" per le quali è possibile effettuare lo sconto o la cessione inserendo la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali;
- l'obbligo, salvo che per taluni interventi c.d. "minori" (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. "bonus facciate"), di accompagnare lo sconto o la cessione del credito con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;
- l'inclusione, tra le spese detraibili di quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell'attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

15. DETRAZIONE IRPEF PER GIOVANI INQUILINI

Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente).

Ambito soggettivo

L'agevolazione riguarda i giovani:

- di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti (la precedente formulazione prevedeva che l'agevolazione spettasse ai "giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni");
- con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

Durata e condizioni

Dall'1.1.2022, la detrazione spetta:

- per i primi 4 anni di durata contrattuale (fino al 31.12.2021 gli anni erano 3);
- a condizione che l'abitazione locata sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.

Pertanto, se il contratto è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025.

Determinazione della detrazione

Dall'1.1.2022, la detrazione IRPEF spettante è pari:

- a 991,60 euro;
- ovvero, se superiore, al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

16. AUMENTO LIMITE CREDITI FISCALI COMPENSABILI O RIMBORSABILI

Viene disposto l'innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall'1.1.2022, del limite annuo dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere:

- utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24;
- ovvero rimborsati con la procedura c.d. "semplificata".

Il limite non è applicabile ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale per i quali tuttavia vige l'apposito limite di 250.000,00 euro (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).

17. NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI

Per le cartelle di pagamento notificate dall'1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

Si tratta dell'estensione di un'agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021.

18. PROROGA AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36

Sono prorogate le agevolazioni in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.

Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di under 36

L'agevolazione "Prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.

L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

- nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;
- nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa".

Accesso al fondo di garanzia per la prima casa

È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti under 36, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.

19. MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE

Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.

Fondo di Garanzia PMI

È prorogata al 30.6.2022 l'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:

- dall'1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum;
- la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall'1.1.2022, all'80%.

Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l'operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:

- l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;
- la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l'ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);
- le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell'importo dell'operazione finanziaria, anziché dell'80%.

Altre misure di sostegno

È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l'importo massimo delle operazioni di c.d. microcredito (art. 111 del D.lgs. 1.9.93 n. 385).

Con riferimento alle stesse, viene inoltre prevista:

- l'eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
- la possibilità di concedere finanziamenti a Srl fino a 100.000,00 euro.

Le disposizioni attuative, nell'individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.

20. LEGGE SABATINI

Viene rifinanziata l'agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.

21. IMPRENDITORIA FEMMINILE

Sono previste agevolazioni all'imprenditoria femminile costituite da mutui agevolati per gli investimenti nonché di contributi a fondo perduto fino al 35% degli stessi.